

RC ALL

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Responsabilità Civile.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale edizione 05.2024
- DIP Aggiuntivo Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo edizione 05.2024
- Glossario e Condizioni di Assicurazione edizione 05.2024

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza Responsabilità Civile Aziende





Zurich Insurance Europe AG Rappresentanza Generale per l'Italia

RC ALL

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), la responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) e la responsabilità civile fabbricati (R.C.F.) di aziende industriali, manifatturiere, commerciali, di servizi e edili.



Che cosa è assicurato?

- Responsabilità civile verso terzi: danni per morte e per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività aziendale. La garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per:
 - le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
 - i fatti commessi con dolo dalle persone del cui agire l'assicurato debba rispondere.

Nel caso in cui parte dell'attività aziendale fosse affidata in appalto a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'azienda assicurata in qualità di committente.

- ✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: danni per morte e per lesioni personali sofferti dai prestatori di lavoro di cui l'azienda assicurata si avvale in conseguenza di infortuni sul lavoro, e che la stessa è tenuta a pagare in qualità di civilmente responsabile. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S..
- Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti: danni per morte e per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi per difetto dei prodotti fabbricati, venduti o distribuiti dall'azienda assicurata.

Sono compresi i danni da: errata concezione/ progettazione; errate, omesse o carenti istruzioni d'uso; errata o difettosa conservazione; errato o difettoso imballaggio.

La garanzia è prestata nella forma claims made e vale pertanto per le richieste di risarcimento presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché tali richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi circostanze o situazioni che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al contraente al tempo della stipulazione della presente polizza.

- ✓ Responsabilità civile fabbricati: danni per morte per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, dalla proprietà del fabbricato assicurato. La garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per:
 - le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
 - i fatti commessi con dolo dalle persone del cui agire l'assicurato debba rispondere.

Ciascuna garanzia può essere attivata separatamente dalle altre.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/ risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti
- X I danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato
- Le multe, le ammende e le penali a carattere sanzionatorio.
- X I danni subiti da soggetti che non sono considerati terzi ai sensi di polizza.
- I danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico, su aree ad esse equiparate o su aree private di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti ed altre unità naviganti, da impiego di aeromobili.
- X I danni derivanti da amianto.
- ✗ I danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR).
- X I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge.
- I danni a seguito di infortuni sul lavoro subiti da prestatori di lavoro non utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.
- Con riferimento alla responsabilità civile per danni a terzi da prodotti sono escluse le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo.
- X I danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, sono esclusi:

- i danni derivanti dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge;
- i danni da furto:
- i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- i danni cagionati da merci, prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i danni a fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinata conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 🚦 i danni derivanti da malattie professionali.

Con riferimento alla responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, sono esclusi:

- le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge;
- i danni derivanti da sostanze o formulazioni chimiche indicate nella Convenzione di Rotterdam nella PIC List e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST);
- i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);
- i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- i danni derivanti da sperimentazione in genere nonché di prodotti farmaceutici.

Con riferimento alla responsabilità civile fabbricati sono esclusi i danni:

- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- lalle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 🚦 derivanti da malattie professionali.

Con riferimento a tutte le garanzie:

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura di responsabilità civile verso terzi vale nel mondo intero, esclusi USA e CANADA. Per USA e Canada la copertura vale tuttavia per i viaggi per trattative di affari, partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni.
- ✓ La copertura di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale nel mondo intero.
- ✓ La copertura di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto nel mondo intero, esclusi Usa e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.
- ✓ La copertura di responsabilità civile fabbricati vale per i fabbricati edificati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

 Alla sottoscrizione del contratto il contraente e se persona diversa l'assicurato, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla Compagnia o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, la Compagnia potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

 Il contraente e se persona diversa l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ma, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, **con la possibile applicazione** di una maggiorazione del premio.

Se il contratto ha una durata inferiore all'anno solare il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

La polizza prevede meccanismi di adeguamento del premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali, a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie).

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti comincia dalle ore 24 del giorno del pagamento se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto. La copertura finisce alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In caso di frazionamento del premio, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto viene stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate alla sezione successiva il contratto si rinnova per una ulteriore annualità e così di seguito per le scadenze successive. Il contratto stipulato senza tacito rinnovo si intende risolto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dello stesso.

In fase di tacito rinnovo la Compagnia, anche per tramite dell'Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali, a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie). Il contraente avrà facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del premio e/o degli elementi contrattuali della polizza astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il contraente di dare disdetta.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o a mezzo PEC da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza originaria della copertura indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Qualora il contratto assicurativo venga stipulato senza tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione; in questo caso la Compagnia dovrà comunicarlo tramite raccomandata o a mezzo PEC con preavviso di 30 giorni e rimborserà, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Assicurazione Responsabilità Civile Aziende

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG Rappresentanza Generale per l'Italia

Data di ultimo Aggiornamento: maggio 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.460 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.452 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 176% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.099 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 494 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 1.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.602 milioni di euro

svolge l'attività assicurata.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Garanzie valide per imprese industriali e edili

Detenzione e/o impiego di esplosivi	Impiego ed utilizzo di esplosivi, nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati.
Lavori presso terzi	Danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, nel caso in cui l'assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all'esterno o presso terzi. Danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, nel caso in cui l'assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all'esterno o presso terzi.
Responsabilità Civile Personale	Responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro per i danni arrecati a terzi conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08	Responsabilità civile dell'assicurato, in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato dall'I.N.A.I.L.
Fahhricati e/o	

terreni in cui si

Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si

Abitazioni civili e/o spacci all'interno del perimetro aziendale	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore di abitazioni civili e/o spacci aziendali (gestiti anche da terzi) ubicati all'interno del perimetro aziendale. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a copertura dello stesso rischio.			
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.			
Incendio	Danni da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione incendio a copertura dello stesso rischio.			
Fatto dei prestatori di lavoro	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente di lavori per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.			
Cose in consegna e custodia	Danni a cose in consegna o custodia all'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.			
Furto	Responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi.			
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	Danni a cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico e/o movimentate all'interno delle sedi aziendali dell'assicurato e/o presso terzi.			
Mezzi di sollevamento	Rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento.			
Leasing	Responsabilità civile di società di leasing proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraent e/o all'assicurato. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazion a copertura dello stesso rischio.			
Cose e opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	Danni a cose e/o opere in costruzione e a quelle su cui si eseguono i lavori che non siano di proprietà dell'assicurato.			
Consorzio/ Associazione di imprese	In caso di partecipazioni a consorzi e/o associazioni di imprese, l'assicurazione opera solo con riferimento alla quota di responsabilità imputabile direttamente all'assicurato (esclusa qualsivoglia responsabilità solidale), e in eccesso rispetto a eventuali polizze stipulate dal consorzio e/o dall'associazione di imprese.			
Garanzie valide per i	mprese edili			
Servizio di vigilanza	Danni per mancato e insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi.			
Acqua piovana	Responsabilità civile dell'assicurato per danni cagionati da acqua piovana e precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.			
RESPONSABILITÀ C	CIVILE PER DANNI A TERZI DA PRODOTTI			
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.			
RESPONSABILITÀ C	RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI			
Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni cagionati a terzi per morte o per lesioni personali.			
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Danni a cose prodotti da spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture e da rigurgito di fogne.			

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Responsabilità Danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito, civile prodotti -Danni ad altri entro il limite del 30% del massimale di polizza. prodotti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO Garanzie valide per imprese industriali Cessione di Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ lavori in appalto/ subappalto subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti, che svolgano la propria attività lavorativa per conto dell'assicurato responsabilità da nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro. committenza Cessione di lavori in appalto/ subappalto responsabilità Responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti. dell'assicurato e dei subappaltatori (tassazione sul fatturato) Committenza di lavori di Danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti trasformazione. costruzione, o impianti. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a demolizione ed copertura dello stesso rischio. ampliamento di ambienti Condutture ed Danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati impianti in polizza. sotterranei Cedimento o Danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno. franamento del terreno Rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento Malattie della stipula della polizza, incluse le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di professionali lavoro da parte dalla magistratura. Danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (esclusi i danni ambientali Inquinamento ai sensi di legge), conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio accidentale dell'attività assicurata e per fatti avvenuti all'interno degli stabilimenti dell'assicurato. Danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia è prestata con l'applicazione **Smercio** delle esclusioni specifiche e dei limiti di indennizzo indicati in polizza. In caso di esistenza di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con società del gruppo Zurich, in caso di sinistro le garanzie non saranno cumulabili e verrà applicata solo quella più favorevole all'assicurato.

Responsabilità

civile postuma

(esclusi lavori edili)

Danni da

circolazione all'interno

del perimetro

impianti, attrezzature e cose in genere, dopo l'ultimazione dei lavori.

Responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti,

attrezzature e cose in genere, anche da lui non installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli

Danni a terzi derivanti dalla circolazione all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale l'assicurato

svolge la propria attività di carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, trattori, veicoli a motore e rimorchi, per

i quali non sussiste obbligo di sottoscrizione di polizza per la responsabilità civile da circolazione (R.C.A.).

Garanzie valide per imprese edili				
Cessione di lavori in appalto/ subappalto – responsabilità da committenza	Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti, che svolgano la propria attività lavorativa per conto dell'assicurato nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.			
Cessione di lavori in appalto/subappalto - responsabilità dell'assicurato e dei subappaltatori (tassazione sul fatturato)	Responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti.			
Committenza Lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	Danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a copertura dello stesso rischio.			
Condutture ed impianti sotterranei	Danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati in polizza.			
Cedimento o franamento del terreno	Danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.			
Malattie professionali	Rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento della stipula della polizza, incluse le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa d lavoro da parte dalla magistratura.			
Inquinamento accidentale	Responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suo (esclusi i danni ambientali ai sensi di legge), conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a caus accidentali, nell'esercizio dell'attività assicurata e per fatti avvenuti all'interno degli stabilimenti dell'assicurato.			
Responsabilità civile postuma	Responsabilità civile dell'assicurato per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.			
Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi	Responsabilità civile imputabile all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (esclusi i danni ambientali ai sensi dell'art. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni), derivante dall'esecuzione dei lavori presso terzi, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali.			
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	Danni a terzi derivanti dalla circolazione all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale l'assicurato svolge la propria attività di carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, trattori, veicoli a motore e rimorchi, per i quali non sussiste obbligo di sottoscrizione di polizza per la responsabilità civile da circolazione (R.C.A.).			
Responsabilità civile	per danni a terzi da prodotti			
Estensione della garanzia alla esportazione diretta negli USA e in Canada	Prodotti direttamente venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli USA e in Canada.			
Garanzia Vendors Liabiliy	Responsabilità civile del venditore derivante dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla polizza.			
Responsabilità civile	fabbricati			
Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile (R.C.O.)	Indennizzo delle somme che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai danneggiati, ai loro aventi diritto, nonché, in via di regresso, all'I.N.A.I.L., qualora non operi l'esonero di responsabilità previsto dalla legge, in conseguenza di infortuni sul lavoro di addetti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'assicurazione. Tale assicurazione viene prestata per gli infortuni previsti dalla legge.			

Danni da interruzione o sospensione di attività

Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Danni da inquinamento accidentale

Danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.



Che cosa NON è assicurato?

Con riferimento alla Responsabilità Civile verso Terzi e alla Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:

- i danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- · i danni a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- i danni provocati da persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di legge;
- i danni da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto dalla garanzia "detenzione e/o impiego di esplosivi";
- i danni provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra, benzodiazepine;
- i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
- i danni derivanti da Chrysotile;

Rischi esclusi

- i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- i danni derivanti dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- · i danni derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- i danni provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST – Persisten Organic Pollutants);
- i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);
- i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- · i danni ad aeromobili e da grounding;
- i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
- i danni da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio;
- · i danni derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente;
- i danni derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppiodi;

- i danni derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari;
- i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- i danni derivanti da prodotti contenenti : Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- i danni derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil -ter- butil etere);
- i danni derivanti da abusi, molestie e le violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere:
- i danni riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19;
- i danni direttamente o indirettamente derivanti da talco in qualsiasi forma o quantità presente.

Con riferimento alla Responsabilità Civile per danni a Terzi da Prodotti:

- le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Zurich o vengano svolte dalle Amministrazioni di cui art. 106 comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche:
- le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- i danni provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), benzodiazepine;
- i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo esemplificativo: le sigarette elettroniche e loro componenti; filtri e cartine per sigarette;
- i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- · i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- · i danni derivanti da Chrysotile;
- i danni derivanti da armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- · i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
- limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di USA e Canada;
- limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, deve ritenersi non coperta la responsabilità
 e, comunque, ogni eventuale Indennizzo per danni alla persona riconducibili ad "alcolismo e patologie
 correlate";
- i danni provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di USA e Canada;
- i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di USA e Canada:
- i danni provocati da prodotti per schiarire o illuminare la pelle e prodotti per sbiancamento denti;
- i danni provocati da prodotti per stirare o lisciare i capelli e da tinture per i capelli;
- i danni provocati da:
 - Aristochia country mallow (heartleaf);
 - Ephedra (Ma huang, amsania, brigham tea), Cathine (norpseudoephedrine) Pseudoephedrine, Ephedrine, phenylephrine e derivati;
 - Garcinia (Garcinia cambogia);
 - Kava-Kava (e.g. Piper Methysticum, ava root, ava pepper shrub);
 - Khat (e.g. Catha edulis, Cat, Chat, Gad, Kaht, Miraa and Tschut);
 - Kratom;
 - Usnea;
 - Aegelina;
 - dimetilamilamina: Stereoisomeri di 1,3 DMAA (Cas No. 105-41-9), 1,4 DMAA (CAS No. 13803-74-2) e 2-aminoeptano;
 - Germanio (germanium);
 - Modulatori Selettivi del Recettore degli Androgeni, (SARMs);
 - Canthaxantina;

- i danni provocati da apparecchiature e/o lampade per l'abbronzatura artificiale;
- · i danni derivanti da cannabis;
- · i danni derivanti da oppioidi;
- · i danni derivanti da nitrato di ammonio;
- i danni direttamente o indirettamente derivanti da talco in qualsiasi forma o quantità presente;
- i danni derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil-ter-butil-etere);
- i danni derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- i danni derivanti da prodotti di rivestimento murale combustibili (combustible cladding products);
- i danni derivanti da sistemi esterni di isolamento a cappotto (exterior insulation and finish systems- EIFS)
 limitatamente ai territori degli Usa e Canada;
- i danni derivanti da prodotti cosmetici o da prodotti alimentari/bevande contenenti principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients);
- i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi.

Con riferimento alla Responsabilità Civile Fabbricati:

- · i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- · i danni da furto:
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i danni da circolazione su strade di uso pubblico, su aree ad esse equiparate o su aree private di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti ed altre unità naviganti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge;
- i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- · i danni derivanti da fumo passivo;
- i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- i danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra;
- · i danni derivanti da Chrysotile;
- i danni riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19;
- i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate).



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Garanzie valide per imprese industriali e edili

Detenzione e/o impiego di esplosivi	Sono esclusi i danni alle coltivazioni, ai fabbricati e alle cose in essi contenute, e ai manufatti in genere verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.	
Lavori presso terzi	Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.	
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08	La garanzia è valida a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.	
Fabbricati e/o terreni in cui si svolge l'attività	Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.	

Incendio	Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. In caso di esistenza di polizza incendio con garanzia "ricorso dei vicini e/o ricorso terzi" la garanzia opera in		
	secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.		
Fatto dei prestatori di lavoro	La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.		
	Sono esclusi i danni:		
	alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;		
	alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;		
Cose in consegna e	da incendio;		
custodia	da furto e/o smarrimento;		
	da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;		
	da mancato uso delle cose danneggiate;		
	subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.		
Mezzi di sollevamento	Sono esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/1969 n. 990 e successivie modifiche e/o integrazioni (esclusione da circolazione di veicoli a motore o navigazione di natanti).		
Leasing	L'assicurato/contraente non è considerato terzo.		
Cose e opere in			
costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	Sono esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.		
	In caso di responsabilità solidale la garanzia è prestata esclusivamente per la quota di danno direttamente		
Consorzio/	imputabile all'assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero		
Associazione di	vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate.		
imprese	La garanzia opera in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate rispetto alla eventuale polizza stipulata dal consorzio/associazione di impresa.		
Garanzie valide per i	mprese edili		
Servizio di vigilanza	La garanzia vale a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione i lavori assicurati e non in base ad un contratto limitato alla specifica forniture di tali servizi.		
Lavori di			
ristrutturazione,			
sopraelevazione e demolizione in	Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.		
fabbricati occupati			
Acqua piovana	La garanzia è valida a condizione che l'assicurato provi di avere approntato opere provvisionali, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.		
Garanzie valide per i	mprese industriali		
Cessione di			
lavori in appalto/			
subappalto – responsabilità da	La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in		
committenza In	appalto/subappalto non sia superiore al 30% del fatturato annuo dell'Assicurato.		
caso di tassazione sulle retribuzioni			
Committenza			
Lavori di trasformazione,	La garanzia è subordinata al fatto che, ove previsto dal D. Lgs. 81/08, l'assicurato abbia dato specifico e		
formale incarico al responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento e/o ai co			
demolizione ed ampliamento di ambienti	progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.		
	•		

Danni da cedimento o franamento del terreno	Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive ed i danni da vibrazione.
Malattie professionali	 La garanzia non vale: per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile. Sono inoltre escluse le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").
Inquinamento accidentale	Sono esclusi i danni interruzione e/o sospensione di attività di terzi. La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni: di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche o integrazioni; derivanti da alterazioni di carattere genetico; cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Smercio	La garanzia vale per i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Sono esclui i danni alle cose vendute e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)	 L'assicurazione non comprende i danni: agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; a vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; da mancato intervento manutentivo; da lavori edili in genere. L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla compagnia non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della polizza, quale delle due intervenga prima.
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti e per i danni subiti da terzi trasportati.
Garanzie valide per ir	nprese edili
Cessione di lavori in appalto/subappalto – responsabilità da committenza In caso di tassazione sulle retribuzioni	La validità della garanzia è subordinata a condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del fatturato annuo dell'assicurato.
Committenza Lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	La garanzia è subordinata al fatto che, ove previsto dal D.Lgs. 81/08, l'assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

Danni da cedimento o Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive ed i danni franamento del da vibrazione. terreno La garanzia non vale: · per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato: Malattie - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti professionali per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile. Sono inoltre escluse le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing"). Sono esclusi i danni interruzione e/o sospensione di attività di terzi. La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni: Inquinamento di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale accidentale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche o integrazioni; derivanti da alterazioni di carattere genetico; · cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro. L'assicurazione non comprende i danni: · alle opere eseguite nonchè le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse: derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; Responsabilità · derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate; civile postuma · da interruzione o sospensione di attività; conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili. L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla compagnia: entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi; • entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in polizza. Inquinamento Sono esclusi i danni interruzione e/o sospensione di attività di terzi. accidentale La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni di cui l'assicurato o persone delle quali durante l'esecuzione dei debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lavori presso terzi successive modifiche o integrazioni. Danni da circolazione La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti e per i danni all'interno del subiti da terzi trasportati. perimetro aziendale RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA PRODOTTI Estensione della La garanzia vale solo per i prodotti venduti o distribuiti nel periodo di efficacia dell'assicurazione e di eventuali garanzia alla altre precedentemente stipulate con la compagnia (senza soluzione di continuità).

esportazione

diretta negli USA

e in Canada

Sono esclusi dalla garanzia i danni punitivi o exemplary damages.

L'assicurazione non vale per:

- · qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'assicurato;
- · i danni corporali o materiali derivanti da:
 - qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto;
- qualsiasi inosservanza da parte del venditore al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
- qualsiasi inosservanza da parte del venditore nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore stesso abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
- prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'assicurato siano stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore;
- · danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del venditore;
- pretese o responsabilità per danni decretati dal tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile (es. punitive or exemplary damages).

L'assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'assicurato contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

Garanzia Vendors

Liabiliy

Sono escluse le malattie professionali.

Danni da inquinamento accidentale

Sono esclusi i danni ambientali ai sensi dell'art. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni.

Valore del fabbricato e assicurazione parziale

Il valore assicurato deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore a nuovo del fabbricato supera di oltre il 20% il valore assicurato, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero il rapporto esistente tra quanto assicurato e quanto accertato, (così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale") e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per IMPRESE INDUSTRIALI, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Responsabilità civile verso terzi/ responsabilità civile verso prestatori di lavoro

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Imprese Industriali			
Lavori presso terzi	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	-	5.000 euro	-
Franchigia per danni a cose	-	500 euro	-

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Oggetto dell'assicurazione R.C.O.	-	per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato	-
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	10% con il minimo di 2.500 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da incendio	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose in consegna e custodia	10% con il minimo di 500 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da furto	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	15% con il minimo di 1.500 euro	-	50.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% con il minimo di 1.000 euro	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% con il minimo di 2.000 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali	-	per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato	1.500.000 euro per sinistro e 750.000 euro per ogni danneggiato, e con un sottolimite di 150.000 euro per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'assicurato

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Inquinamento accidentale	10% con il minimo di 5.000 euro	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Smercio	-	Vedi "Franchigia per danni a cose" Per vendita di prodotti diversi nella tipologia da quelli commissionati 5.000 euro	1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Limitatamente alla vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, massimo risarcimento 100.000 euro per sinistro e anno assicurativo
Responsabilità civile postuma	10% con il minimo di 2.500 euro e il massimo di 15.000 euro	-	300.000 euro per sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai danni a cose Limitatamente ai danni da interruzione attività massimo risarcimento 100.000 euro per ogni anno assicurativo
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per IMPRESE EDILI, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Imprese Edili			
Lavori presso terzi	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08	-	5.000 euro	-
Franchigia per danni a cose	-	500 euro (imprese edili in genere) 1.000 euro (lavori stradali e scavi/ reinterri)	-
Oggetto dell'assicurazione R.C.O.	-	per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato	-

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	10% con il minimo di 2.500 euro	-	300.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da incendio	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	500.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose in consegna e custodia	10% con il minimo di 1.000 euro	-	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da furto	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	15% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Lavori di demolizione e disfacimento	10% con il minimo di 2.500 euro	-	-
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Acqua Piovana	10% con il minimo di 2.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% con il minimo di 2.000 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali	-	per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia è pari a 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato to per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato	1.500.000 euro per sinistro e 750.000 euro per ogni danneggiato, e con un sottolimite di 150.000 euro per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'assicurato
Inquinamento accidentale	10% con il minimo di 5.000 euro	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo

1							
	Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento			
	Responsabilità Civile Postuma	15% con il minimo di 3.000 euro	-	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo			
	Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi	10% con il minimo di 3.000 euro	-	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo			
	Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo			
Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti	le per danni a						
	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per alcune garanzie prevede limiti di risarcimento sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:						
	Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento			
	Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne	-	250 euro	-			
Responsabilità civile fabbricati	Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile	-	• per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato • per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun	1.500.000 euro per ogni sinistro, ma con il limite di 750.000 euro per ogni prestatore di lavoro infortunato			
			danneggiato				



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

10% con il

minimo di

1.500 euro

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Danni da

Inquinamento accidentale

I contraente o l'assicurato deve **denunciare** il sinistro alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

50.000 euro per ogni sinistro

La denuncia deve essere fatta per iscritto mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.

Il modulo può essere:

- · consegnato personalmente all'intermediario assicurativo;
- · inviato tramite raccomandata o a mezzo PEC alla Compagnia o all'intermediario assicurativo.

La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità indicate può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Garanzia aggiuntiva "Malattie professionali"

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante in garanzia, inoltrando poi con urgenza tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Garanzia aggiuntiva "Inquinamento accidentale"

Il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

Garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile postuma"

- il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia non oltre 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della polizza;
- se assicurata è un'impresa edile la denuncia deve avvenire entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi, o entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in polizza.

Assistenza diretta/in convenzione

La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, come la presente, il termine di due anni decorre, invece, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Non sono previsti termini in cui la Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.			
Premio soggetto a regolazione	In caso di premio determinato in tutto o in parte da elementi variabili (esempio retribuzioni o fatturato), il pagamento viene anticipato in via provvisoria e successivamente regolato a fine di ciascun periodo sulla base del consuntivo di tali elementi variabili.			
	Rimane comunque sempre dovuto il premio minimo stabilito in polizza.			
	A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari.			
	Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di sinistro liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.			
Rimborso	In caso di recesso per sinistro la Compagnia rimborsa al contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.			

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie, tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.	

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



A chi è rivolto questo prodotto?

È dedicato alle aziende che desiderano assicurare l'attività, i dipendenti, i fabbricati e i prodotti che producono, distribuiscono o commercializzano per danni che possono causare a terzi, nonché per i danni che i dipendenti stessi possono subire durante l'attività lavorativa.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,94%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?					
All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di				
All'IVASS	garantire il contradditorio con l'intermediario interessato. All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma,				
	fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it				

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.

Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).

La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



RC ALL

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Responsabilità Civile.

Indice

G	lossario	pag.	1 di 2
С	ondizioni di Assicurazione	pag.	1 di 22
	Condizioni generali	pag.	1 di 22
	Sezione I - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili · Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)		3 di 22 3 di 22
	 Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi 	pag.	5 di 22
	(R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)Condizioni particolari (sempre operanti)	pag.	5 di 22 7 di 22
	 Condizioni particolari (sempre operanti e valide unicamente per le imprese edili) Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese industriali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza) 		9 di 22 9 di 22
	Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese edili e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)		12 di 22
	Sezione II - Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) • Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi	pag.	16 di 22
	da prodotti (R.C.P.) • Garanzie aggiuntive (valide unicamente se espressamente richiamate sulla Polizza)		16 di 22 18 di 22
	Sezione III - Responsabilità civile fabbricati Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fabbricati Condizioni particolari (sempre operanti) Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)	pag.	19 di 22 19 di 22 21 di 22 21 di 22
	Allegato 1- Valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento	pag.	1 di 3
	Allegato 2 - Modulo di denuncia di Sinistro	pag.	1 di 1

P.0086/6.CGA - ED. 05.2024 - PAG. 2

Glossario

Annualità di Polizza - in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Appaltatore/Subappaltatore - La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Attacco Informatico (Cyber) - Azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone. Rientra inoltre nella definizione di Attacco Informatico (Cyber) anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Azienda - Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Fatturato - L'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Franchigia - L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 7 set-

tembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Limite di Risarcimento - L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.

Massimale

Per le Sezioni I e III - L'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Per la Sezione II - L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Prestatori di lavoro

Per la Sezione I

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza incluse a titolo esemplificativo:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza, sempreché l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'I.N.A.I.L. in merito alla Assicurazione obbligatoria Infortunio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
- b) quelle per le quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ivi incluse quelle di cui l'Assicurato si avvale nella sua qualità di "distaccataria"), anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;
- c) quelle di cui l'Assicurato si avvale in modalità c.d. "smartworking" o "lavoro agile", a termini della Legge n. 81/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
- d) corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;
- e) i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher");
- f) i soci lavoratori di società cooperative;
- g) i lavoratori stagionali.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all'art. 3 della Sezione I, salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "Dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "Prestatori di Lavoro".

Per la Sezione III

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Retribuzioni - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di

ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Scoperto - La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro R.C.P. (Sezione II) - la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Sinistro R.C.T./R.C.O. (Sezioni I e III) - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Valore dell'opera o dell'appalto - Valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.

NEVECCA - ED OF 2024 - DAG A

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Articolo 3

Regolazione del Premio - Clausola risolutiva espressa

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato (come da definizione) o degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del

rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.

La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 4

Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Recesso dalla Polizza poliennale e inapplicabilità dell'artico-lo 1899 c.c.

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

La facoltà di recedere concessa all'Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.

In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'Assicurato in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

Articolo 4.1

Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 3 "Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa", è facoltà della Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, comunicare al Contraente mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza – iniziale o di eventuale tacito rinnovo – nuove proposte di modifica del premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali, a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del Contraente di accettare la nuova proposta a fronte della quale verrà rilasciata la relativa quietanza.

Il Contraente avrà facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali della Polizza astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il Contraente di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali della Polizza di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle Parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" e dall'art. 4 "Proroga dell'Assicurazione".

Articolo 5

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 6

Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 7

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Articolo 9

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto

all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Articolo 10

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 11

Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Articolo 12

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 13

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 14

Legge applicabile

La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 15

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali.

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi Legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Sanctions Exclusion Endorsement

Notwithstanding any other terms under this agreement, no insurer shall be deemed to provide coverage or will make any payments or provide any service or benefit to any insured or other party to the extent that such cover, payment, service, benefit and/or any business or activity of the insured would violate any applicable trade or economic sanctions law or regulation.

Sezione I Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Polizza, comprese quelle complementari ed accessorie. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato (ad eccezione delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze relative a precedenti sinistri, le quali restano soggette agli articoli 1892 e 1893 c.c.) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso.

A) Precisazioni di garanzia

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- 3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 7) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- 8) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro per tale scopo;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;

- 12) dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
- dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
- 14) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
 Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- 15) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
- 16) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi:
- 17) a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere:
- 18) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

B) Ulteriori garanzie operanti

1) Detenzione e/o impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in Polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi è compreso il Rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

2) Lavori presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata, con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

3) Responsabilità civile personale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro" (compresi quadri

- e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
- alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;
- agli altri "Prestatori di lavoro", limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O..

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla responsabilità civile personale dei "Prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

4) Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08

L'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in solido con l'Appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, qualora l'Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unita `produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Resta ferma la facoltà di surroga della Compagnia verso l'Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.

Articolo 2

Franchigia per danni a Cose

Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia come indicata nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Articolo 3

Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro", sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione di cui all'art. 1, lett. A);

- b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro:
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o addetti.

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Articolo 4

Oggetto dell'Assicurazione Responsabilita' Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "Prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro" per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai "Prestatori di lavoro"

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tale Scoperto o Franchigia non si applicano per quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Restano confermate tutte le altre esclusioni indicate all'art. 6 – III) della presente Sezione I.

Articolo 5

Denuncia dei sinistri relativi ai Prestatori di lavoro (R.C.O.) Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Articolo 6

Delimitazioni

- Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:
 - a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato,
 - b) qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato;
 - c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b), che precedono;
 - d) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 4 (R.C.O.);
 - e) altre persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.
- II) Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:
 - a) da furto;
 - b) alle Cose di Terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
 - c) da circolazione su strade di uso pubblico, su aree ad esse equiparate o su aree private di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti ed altre unità naviganti, da impiego di aeromobili, dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
 - d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
 - e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
 - f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
 - g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;

- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
- Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
- h) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. g) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in Polizza lo preveda;
- i) a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- k) provocati da persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all'art. 3 lettere a) e c);
- di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge;
- o) ad aeromobili e da grounding;
- p) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o per violazione o inosservanza di altre norme imperative di legge (es. danni punitivi o esemplari).

- III) L'Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
 - a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto alla voce "Precisazioni di garanzia", di cui all'art. 1), lettera B), punto 1) delle presenti "Norme";
 - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - c) derivanti da malattie professionali;
 - d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra, benzodiazepine;
 - e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo esemplificativo le sigarette elettroniche e loro componenti, filtri e cartine per sigarette;
 - f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 - g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
 - h) derivanti da amianto o Chrysotile;
 - i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 - j) derivanti dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
 - k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
 - derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
 - m) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
 - n) provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
 - o) derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST – Persisten Organic Pollutants);
 - p) i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chi-

miche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);

- q) da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio;
- r) derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente;
- s) derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppiodi;
- t) derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari;
- u) derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- v) derivanti da prodotti contenenti : Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- w) derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil -terbutil- etere);
- x) derivanti da abusi, molestie e le violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere;
- y) riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19;
- z) direttamente o indirettamente derivanti da talco in qualsiasi forma o quantità presente.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o per violazione o inosservanza di altre norme imperative di legge (es. danni punitivi o esemplari).

Articolo 7

Validità Territoriale - Validità Temporale

Validità Territoriale

L'Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.

Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

La Assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

Validità Temporale

Salvo dove diversamente regolato, l'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Articolo 8

Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Condizioni particolari

(sempre operanti)

valide per le imprese industriali e edili

Articolo 9

Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici,magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne;
- · dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.

La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli provocati da funghi e muffe.

Articolo 10

Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga dell'art. 6 – II – lettera j), delle Norme che regolano l'Assicurazione della presente sezione, limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto dalla precedente Condizione Particolare vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, trovantisi all'interno del perimetro aziendale.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente Condizione Integrativa è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione.

Articolo 11

Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Sco-

perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Articolo 12

Danni da incendio

A parziale deroga del precedente art. 6 – II), lettera b), la garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimite di Massimale previsto dalla clausola – lavori presso terzi – di cui all'art. 1, lett. B, punto 2. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Articolo 13

Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di "Carta Verde" ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 14

Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Si intendono esclusi i danni:

- alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- · da incendio;
- da furto e/o smarrimento;
- · da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- · da mancato uso delle Cose danneggiate;
- subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

Articolo 15

Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 6) – II), lettera a), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Articolo 16

Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lett. e), la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle Cose sollevate;
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n.1 di Polizza.

Sono altresì compresi dalla garanzia, nell'ambito del predetto Limite di Risarcimento, i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.

Articolo 17

Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 6 - II) lett. c), ed esclusi comunque i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 18

Leasing

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente garanzia è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra Assicurazione.

Articolo 19

Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle

086/6 CGA - ED 05 2024 - PAG 12

quali si eseguono i lavori

A parziale deroga del precedente art. 6 – II), lett. f), la garanzia comprende i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.

Sono comunque esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Particolare art. 11 "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" il predetto Limite di Risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

Articolo 20

Consorzio / Associazione di imprese

Premesso che l'Assicurato può partecipare a consorzi e/o associazioni di imprese, si conviene tra le parti che:

- A) l'Assicurazione prestata con la Polizza esplica efficacia:
 - in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate;
 - in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale Polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate;
- B) i titolari ed i Prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del Massimale di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.

Condizioni particolari

(sempre operanti)

valide unicamente per le imprese edili

Articolo 21

Lavori di demolizione e disfacimento

Se l'attività dichiarata in Polizza prevede l'esecuzione di lavori di demolizione e disfacimento la garanzia per i danni alle Cose è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza. Per i lavori di demolizione effettuati in fabbricati occupati vale inoltre quanto previsto dal successivo art. 23.

Articolo 22

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in ne-

cessaria connessione complementare con i lavori di manutenzione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Articolo 23

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Se l'attività dichiarata in Polizza prevede l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, l'Assicurazione non comprende i danni alle Cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle Cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Articolo 24

Acqua piovana

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisionali, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Garanzie aggiuntive

(valide unicamente per le imprese industriali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)

- A) Cessione di lavori in appalto/subappalto Responsabilità da committenza
 - 1. In caso di tassazione sulle Retribuzioni

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.

La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del Fatturato annuo dell'Assicurato.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonchè di quello dei lavori e servizi ceduti, il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro.

Qualora in caso di Sinistro risulti che l'importo dei

P.0086/6.CGA - ED. 05.2024 - PAG. 13

lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a Risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.

2. In caso di tassazione sul Fatturato

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.

B) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori (valida solo se la tassazione è sul Fatturato)

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:

- a) a primo Rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
- b) a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.
- C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni)

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all'Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del

Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali.

Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

D) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 6 - II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

F) Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 6 – III), lettera c) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

- a) per quei "Prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologia provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;
- d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione:

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica

Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 6 – III), della presente Sezione I.

G) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera I) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modfiche o integrazioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- f) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione f) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

H) Smercio

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera h) delle Norme che

regolano l'Assicurazione la garanzia é estesa al Rischio dello smercio.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell'ambito del Massimale di Polizza con l'applicazione di uno Scoperto, Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Particolare art. 11 – "danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per "Sinistro in serie" intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

I) Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lett. g), delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilita civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere, anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose in genere, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008, **purchè l'Assicurato sia in possesso**

dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
- d) da mancato intervento manutentivo;
- e) da lavori edili in genere.

L'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

- J) Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale
 Qualora l'Assicurato utilizzi:
 - · carrelli elevatori,
 - macchine operatrici,
 - trattori,
 - · veicoli a motore,
 - rimorchi.

per i quali non sussiste obbligo di sottoscrizione di Polizza per la responsabilità civile da circolazione, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati;
- per danni causati da veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione (R.C.A.).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Garanzie aggiuntive

(valide unicamente per le imprese edili e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)

A) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza

1. In caso di tassazione sulle Retribuzioni

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi

dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.

La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del Fatturato annuo dell'Assicurato.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonchè di quello dei lavori e servizi ceduti, il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro.

Qualora in caso di Sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a Risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.

In caso di tassazione sul Fatturato o sul valore dell'opera o dell'appalto

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.

B) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori (valida solo se la tassazione è sul Fatturato o sul valore dell'opera o dell'appalto)

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:

- a) a primo Rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
- b) a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.
- C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni)

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizio-

ne ed ampliamento di ambienti o impianti.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all'Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali.

Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

D) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 6 - II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

F) Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 6 – III), lettera c) Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conse-

guenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

- a) per quei "Prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologia provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;
- d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione:

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica

Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").
 Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 6 – III), della presente Sezione I.

G) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera I) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modfiche o integrazioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;

- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- f) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione f) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

H) Responsabilità civile postuma

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lett. g), delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell'attività descritta in Polizza per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Per data di ultimazione dei lavori si intende:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché lavori di scavo e reinterro.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) alle opere eseguite nonche' le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
- b) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate;
- d) da interruzione o sospensione di attività;
- e) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.

L'Assicurazione e' prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia:

 entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi; 2) entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in Polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

I) Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera I) delle Norme che regolano l'Assicurazione la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo conseguente all'esecuzione dei lavori presso terzi, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali. Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modfiche o integrazioni, nonché i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Resta inteso che, <u>in nessun caso</u>, tale massimo Risarcimento potrà formare cumulo con quello previsto per la garanzia "Inquinamento Accidentale" di cui alla Garanzia Aggiuntiva Lett. G.

- J) Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale
 Qualora l'Assicurato utilizzi:
 - · carrelli elevatori,
 - macchine operatrici,
 - trattori,
 - veicoli a motore,
 - rimorchi,

per i quali non sussiste obbligo di sottoscrizione di Polizza per la responsabilità civile da circolazione, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati;
- per danni causati da veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione (R.C.A.).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Sezione II Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

L'Assicurazione comprende altresì i danni da:

- · errata concezione / progettazione;
- · errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- · errata o difettosa conservazione;
- · errato o difettoso imballaggio.

L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza ed entro il limite indicato sulla scheda di Polizza.

Articolo 2

Inizio e termine della garanzia (Claims Made)

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

In caso di "Sinistro in serie", così come definito dall'art. 4 che segue, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.

Articolo 3

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi Usa e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.

Articolo 4

Limiti di Indennizzo

Premesso che il Massimale indicato sulla scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sinistro e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:

 per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di Assicurazione;

 per "sinistri in serie", intendendosi per tali una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi con riferimento a più prodotti ed in momenti diversi

Articolo 5

Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Articolo 6

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato,
- b) qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato:
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lett.a) e b), che precedono;
- d) le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art.
 2359 del Codice Civile.

Articolo 7

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- 3. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia o vengano svolte dalle amministrazioni di cui all'art 106 comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche;
- le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- 6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa deter-

minati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- 9. i danni provocati da:prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxe- tina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, trogli- tazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), benzodiazepine;
- i danni derivanti da tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco (compreso fumo passivo). Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti; filtri e cartine per sigarette;
- 11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- 13. i danni derivanti da amianto o Chrysotile;
- 14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- 15. i danni derivanti da armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché di danni derivanti da frequenze radio (FR);
- 17. i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- 18. i danni derivanti da sperimentazione in genere nonché dalla sperimentazione di prodotti farmaceutici;
- 19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
- 20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) o per violazione e inosservanza di altre norme imperative di Legge;
- 22. i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 23. limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, deve ritenersi non coperta la responsabilità e, comunque, ogni eventuale Indennizzo per danni alla persona riconducibili ad "alcolismo e patologie correlate".
 - Per "alcolismo e patologie correlate" si intendono i danni

- alla persona conseguenti all'assunzione di sostanze alcoliche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
- malattie fisiche e/o psichiche associate all'alcolismo;
- sindromi fetali, danni al feto e al neonato fisici e/o mentali - conseguenti all'uso di alcool durante la gravidanza, difetti della crescita, problemi cardiaci, ritardo mentale;
- abusi fisici e/o molestie nei confronti di qualunque persona, suicidio di qualsiasi persona, atti di autolesionismo:
- alterazioni metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie del Sistema Nervoso Centrale e/o Periferico, malattie ematologiche, tutte le malattie del fegato, malnutrizione, tumori in genere, tutte le malattie del pancreas;
- danni cerebrali, danneggiamento della vista, danneggiamento delle funzioni sessuali, problemi della circolazione sanguigna, malattie della pelle in genere, ritenzione idrica, miopatie, osteopatie, ulcere, diminuita resistenza alle infezioni;
- 24. i danni provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- 25. i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- i danni derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST – Persisten Organic Pollutants);
- 27. i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- 28. i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);
- 29. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 30. i danni provocati da prodotti per schiarire o illuminare la pelle e prodotti per sbiancamento denti;
- 31. i danni provocati da prodotti per stirare o lisciare i capelli e da tinture per i capelli;
- 32. i danni provocati da:
 - Aristochia country mallow (heartleaf);
 - Ephedra (Ma huang, amsania, brigham tea), Cathine (norpseudoephedrine) Pseudoephedrine, Ephedrine, Ephenylephrine e derivati;
 - Garcinia (Garcinia cambogia);
 - Kava-Kava (e.g. Piper Methysticum, ava root, ava pepper shrub);
 - Khat (e.g. Catha edulis, Cat, Chat, Gad, Kaht, Miraa and Tschut);
 - Kratom;

- Usnea;
- Aegelina;
- dimetilamilamina: Stereoisomeri di 1,3 DMAA (Cas No. 105-41-9), 1,4 DMAA (CAS No: 13803-74-2) and 2-aminoeptano;
- Germanio (germanium);
- Modulatori Selettivi del Recettore degli Androgeni, (SARMs);
- Canthaxantina;
- 33. i danni provocati da apparecchiature e/o lampade per l'abbronzatura artificiale;
- 34. i danni derivanti da cannabis:
- 35. i danni derivanti da oppioidi;
- 36. i danni derivanti da nitrato di ammonio:
- 37. i danni direttamente o indirettamente derivanti da talco in qualsiasi forma o quantità presente;
- 38. i danni derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil-terbutil-etere);
- 39. i danni derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- 40. i danni derivanti da prodotti di rivestimento murale combustibili (combustible cladding products);
- 41. i danni derivanti da sistemi esterni di isolamento a cappotto (exterior insulation and finish systems- EIFS) limitatamente ai territori degli Usa e Canada;
- i danni derivanti da prodotti cosmetici o da prodotti alimentari/bevande contenenti principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients);
- 43. i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi.

Articolo 8

Dichiarazione assenza sinistri noti

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Cod. Civile, l'Assicurato dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente Polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente Polizza.

Articolo 9

Precedenti assicurazioni

Nel caso in cui le richieste di Risarcimento siano relative a danni verificatisi anteriormente alla stipula della presente Polizza e rientrino nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la copertura opererà esclusivamente a secondo Rischio per l'eccedenza di Massimale rispetto a tali coperture con i limiti ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.

Articolo 10

Coesistenza Polizza R.C. dello smercio

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con Polizza di Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) estesa al "Rischio dello Smercio", si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Articolo 11

Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Garanzie aggiuntive

(valide unicamente se espressamente richiamate sulla Polizza)

- α) Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli Usa e in Canada
 - a) A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 3, la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi.
 - b) Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti venduti e/o distribuiti nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richieste di Risarcimento siano state presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.
 - c) Lo Scoperto del 10% di cui al precedente art. 5, resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.
 - d) Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages".
 - e) A parziale deroga dell'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, resta convenuto tra le Parti che, in caso di azioni legali promosse contro l'Assicurato nei territori degli USA, loro territori e possedimenti e del Canada, le spese di difesa a carico della Compagnia saranno considerate parte integrante del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento e non si intendono pertanto in aggiunta allo stesso.
 - f) Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art.
 7 della presente Sezione II.

β) Danni ad altri prodotti

L'Assicurazione comprende, entro il limite del 30% del Massimale di Polizza, i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito.

Y) Garanzia Vendors Liability

Si conviene che sono considerati "Assicurati" anche le persone ed organizzazioni sottospecificate (in seguito chiamate "VENDITORI") per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del Venditore, dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla Polizza suindicata, alle seguenti condizioni:

- 1. L'Assicurazione riguardante il Venditore non vale per:
 - a) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato;
 - b) i danni corporali o materiali derivanti da:
 - I. qualsiasi azione da parte del Venditore che modifichi il prodotto;
 - II. qualsiasi inosservanza da parte del Venditore al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita:
 - III. qualsiasi inosservanza da parte del Venditore nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore stesso abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - IV. prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'Assicurato siano stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;
 - c) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del Venditore:
 - d) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile (es. punitive or exemplary damages).

2. Esclusione

L'Assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

AVVERTENZA

Il testo della presente garanzia è riportato anche in lingua inglese per utilità del Venditore, del Contraente e dell'Assicurato, ma il contratto è disciplinato dal testo italiano.

Additional Insured

(Vendors-Limited-Form)

This endorsement modifies such insurance as is afforded by the provisions of the policy relating to the following products liability insurance.

It is agreed that the "Person Insured" provision is amended to include any person or organization designated below (herain referred to as "vendor"), as an insured, but only with respect to the distribution or sale in the regular course of the vendor's business of the named insured's products covered under said policy subject to the following additional provisions;

- 1. The insurance whit respect to the vendor does not apply
 - a) any express warranty, or any distribution or sale for a purpose, unauthorized by the named insured;
 - b) bodily injury or property damage arising out of:
 - I. any act of the vendor which changes the condition of the products,
 - II. any failure of the vendor to maintain the product in merchantable condition,
 - III. any failure of the vendor to make such inspections, adjustements, tests or servicing as the vendor itself has agreed to make or normally untertakes to make in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products,
 - IV. products which after distribution or sale by the named insured have been labeled or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the vendor;
 - c) bodily injury or property damage within the vendor's premises;
 - d) claims or liability for punitives or exemplary damages.
- 2. The insurance does not apply to any person or organization from whom the named insured has acquired such products or any ingredient, part or container, entering into, accompanying or containing such products.

IMPORTANT NOTICE

The English language text of the "Estensione della Garanzia R.C. del Venditore" is provided for the convenience of the vendor and does not form part of the policy issued to the named insured, which is written in Italian language and governed by the Italian text.

Sezione III Responsabilità civile fabbricati

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fabbricati

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' Assicurato da fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 m.), nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 2

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato:
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lett. a) e b), che precedono;
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati a imprese diverse dal Contraente e/o Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari ed i Prestatori di lavoro di tali imprese.

Articolo 3

Rischi esclusi dall'Assicurazione

- I) L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
 - a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
 - b) alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - c) da furto e alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
 - f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, am-

- pliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico, su aree ad esse equiparate o su aree private di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti ed altre unità naviganti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

- II. L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
 - a) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - b) derivanti da malattie professionali;
 - c) da fumo passivo;
 - d) derivanti da immunodeficenza acquisita e patologie correlate;
 - e) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
 - f) derivanti da amianto o Chrysotile;
 - g) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
 - h) riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19:
 - i) da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate).

Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o per violazione e inosservanza di altre norme imperative di legge.

Articolo 4 Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i lo-

086/6.CGA - ED. 05.2024 - PAG. 24

ro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Articolo 5

Valore del fabbricato e Assicurazione parziale

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Articolo 6

Validità territoriale

La presente Assicurazione è valida per i fabbricati edificati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Condizioni particolari

(sempre operanti)

Articolo 7

Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche.

Articolo 8

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga dell'art. 3, - I) lett. a), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia - comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture o da rigurgito di fogne.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno

Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Articolo 9

Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)

A) Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro, escluse le malattie professionali, sofferti da "Prestatori di lavoro" addetti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonchè per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- 2. I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tali scoperti o franchigie non si applicano per quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchieste da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art.- 3 – II).

B) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 3 – I), lett. d), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

C) Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3 – I), lettera h) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conse-

guenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende inoltre i danni di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Igs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni, nonché i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Allegato n. 1

Valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento

Ove non diversamente previsto da quanto sotto riportato per ogni danno a Cose, la garanzia è prestata con la Franchigia prevista per l'art. 2 "Franchigia per danni a Cose".

		NE I – R.C.T./O IMPRESE INDUSTRIALI	
GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 200.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 81/08.	-	€ 5.000,00.	-
Art. 2 – Franchigia per danni a Cose.	-	€ 500,00.	-
Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione R.C.O.	-	 per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. 	-
Art. 11 – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Art. 12 – Danni da incendio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 200.000,00 per Sinisti e per anno assicurativo.
Art. 14 – Cose in consegna e custodia.	10% con il minimo di € 500,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Art. 15 – Danni da furto.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.	15% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. D Danni a condutture ed impianti sotterranei.	10% con il minimo di € 1.000,00.	-	€ 250.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno.	10% con il minimo di € 2.000,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. F – Malattie professionali.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	€1.500.000,00 per Sinistro e €750.000,00 per ogni danneggiato, e con un sottolimi di €150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i "Prestatori di lavoro" per i qual l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.NA.I.L ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 5.000,00.	-	€ 250.000,00 per Sinistr e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. H – Smercio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. Per vendita di prodotti diversi nella tipologia da quelli commissionati € 5.000,00.	€1.000.000,00 per Sinistro (per anno assicurativo. Limitatamente alla vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanz diverse nella tipologia da quel commissionate, massimo risarcimento €100.000,00 pi Sinistro e anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. I – Responsabilità civile postuma	10% con il minimo di € 2.500,00 e il massimo di € 15.000,00.	-	€ 300.000,00 per Sinistro e p anno assicurativo limitatamen ai danni a Cose. Limitatament ai danni da interruzione attivit massimo risarcimento € 100.000,00 per ogni anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE I – R.C.T./O IMPRESE EDILI					
GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO		
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. 81/08.	-	€ 5.000,00	-		
Art. 2 – Franchigia per danni a Cose.	-	€ 500,00 (imprese edili in genere); € 1.000,00 (lavori stradali e scavi / reinterri).	-		
Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione R.C.O.	-	 per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. 	-		
Art. 11 – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 12 – Danni da incendio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 14 – Cose in consegna e custodia.	10% con il minimo di € 1.000,00.	-	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 15 – Danni da furto.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.	15% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 21 – Lavori di demolizione e disfacimento.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	-		
Art. 23 – Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Art. 24 – Acqua Piovana.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Garanzia Aggiuntiva lett. D Danni a condutture ed impianti sotterranei.	10% con il minimo di € 1.000,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Garanzia Aggiuntiva lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno.	10% con il minimo di € 2.000,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Garanzia Aggiuntiva lett. F – Malattie professionali.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	€1.500.000,00 per Sinistro e €750.000,00 per ogni danneggiato, e con un sottolimiti di €150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i "Prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativa ell'INA.I.L ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.		
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 5.000,00.	-	€ 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Garanzia Aggiuntiva lett. H – Responsabilità civile postuma.	15% con il minimo di € 3.000,00.	-	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Garanzia Aggiuntiva lett. I – Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi.	10% con il minimo di € 3.000,00.	-	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.		

SEZIONE II – RC PRODOTTI				
GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO	
Art. 5 – Scoperto Obbligatorio.	- Resto del Mondo (escluso USA e Canada) 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza; - USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza.	-	-	
Garanzia Aggiuntiva lett. · α Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada.	USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza.	-	-	
Garanzia Aggiuntiva lett. , β Danni ad altri prodotti	- Resto del Mondo (escluso USA e Canada) 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza; - USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza.	-	30% del Massimale di Polizza.	
		SEZIONE III – RC FABBRICATI		
GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO	
Art. 8 – Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.	-	€ 250,00.	-	
Garanzia Aggiuntiva A – Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	€ 1.500.000,00 per ogni Sinistro, ma con il limite di € 750.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.	
Garanzia Aggiuntiva B – Danni da interruzione o sospensione di attività.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 50.000,00 per ogni Sinistro	
Garanzia Aggiuntiva C – Danni da Inquinamento Accidentale.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 50.000,00 per ogni Sinistro	

Allegato 2: moduli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo entro 10 giorni (art. 9 Condizioni generali).

Firma del Contraente/Assicurato

Cordiali saluti.



Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

 $Indirizzo\ PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it-www.zurich.it\\$



